



## **DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 23 DEL 01/08/2018**

### **IL DIRETTORE TERRITORIALE ACI**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

**VISTO** l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

**VISTO** il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013;

**VISTI** l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

**VISTO**, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

**VISTO** l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche,

ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

**VISTA** la determinazione n. del 6 dicembre 2017 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018, ha stabilito in € 20.000,00 (€ 50.000,00/€ 100.000,00) e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali (*Dirigenti di Unità Territoriale/Area Metropolitana*) possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti sono sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

**VISTO** il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

**VISTE** le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

**VISTO** l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art.35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, con Regolamento della UE n.2170/2015 del 26.11.2015, è stata stabilita la soglia comunitaria, per il biennio 2016-2017, fissando in € 209.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

**VISTO** il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

**VISTO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

**VISTA** la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

**VISTI** gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

**VISTO** l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

**VISTO** l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**RITENUTO** di svolgere, in conformità all'art.5 della Legge 241/1990 e s.m.i., le funzioni di responsabile del procedimento;

**VISTO** l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente;

**VISTO** l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;

**CONSIDERATA** l'esigenza di assicurare un servizio di ristorazione automatica a favore del personale e dell'utenza dell'Ente, da fornire mediante distributori di bevande calde e fredde e snacks, al fine di assicurare un ambiente di lavoro confortevole;

**VERIFICATO** che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al DL 52/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 94/2012 ed al DL.95/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, è stata effettuata l'indagine preliminare sulle offerte disponibili nel mercato della pubblica amministrazione ed è stato verificato che attualmente non sono disponibili né convenzioni CONSIP per forniture e servizi simili, né sono stati pubblicati bandi MEPA per tali tipologie di servizi e, pertanto, sussistono i presupposti per un'autonoma procedura di acquisto in ragione di una linea di acquisizione pienamente rispondente alle esigenze dell'Ente;

**TENUTO CONTO** che, sulla base dell'analisi delle esigenze, è emersa la necessità di posizionare n 3 distributori, di cui n 2 in sala mensa ed uno nella sala d'attesa del pubblico;

**TENUTO CONTO** che tale servizio non comporta oneri economici per l'Ente che invece percepirà un rimborso forfettario per la spesa sostenuta per l'utilizzazione, da parte della Ditta affidataria, relativamente all'occupazione degli spazi ed all'utilizzazione dell'acqua e dell'energia elettrica;

**VALUTATO** che, a seguito di un'attenta stima dei costi relativi all'utilizzo dei distributori automatici, tenuto conto dell'affluenza quotidiana da parte del personale e dell'utenza, si ritiene che il rimborso forfettario minimo derivante dall'utilizzo dei suddetti distributori sia pari ad almeno € 150 annui;

**PRESO ATTO** che non sono stati rilevati costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state sovrapposizioni nell'attività lavorativa, e, pertanto, il costo della sicurezza è pari a zero;

**RITENUTO** di affidare il servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, previa pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso d'interesse al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, economicità;

**CONSIDERATO** che è pervenuta a questo ufficio una sola risposta al ns. avviso di manifestazione di interesse, si è proceduto ad indire di una gara invitando le seguenti ditte:

Gruppo Argenta spa  
Carma srl  
Gesa spa  
Dav Vending srl  
Caffe Matic srl

fissando come base d'asta l'importo minimo di € 150,00 quale cifra da versare ad Aci

**RITENUTO** di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta economica relativa ai prezzi dei prodotti principali (max 50) e all'offerta economica relativa al contributo annuo offerto (max 50), atteso che sono adeguatamente specificati nello schema di contratto e nel capitolato tecnico le caratteristiche tecniche ed i livelli di prestazione sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;

**PRESO ATTO** che la miglior offerta pervenuta è quella della ditta **DAV VENDING SRL** che come si evince dall'allegato verbale della seduta apertura buste del 24/07/2018, offre un importo di € 1860,00 per Aci oltre ad un buon rapporto qualità prezzo per i prodotti forniti;

**RAVVISATA** l'opportunità e la convenienza di affidare il servizio per la durata di tre anni in quanto la soluzione pluriennale consente di ottenere benefici economici già in sede di gara, nonché organizzativi e gestionali nel tempo mediante lo sviluppo di un rapporto di partnership con il fornitore

**DATO ATTO** che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema Simog dell'ANAC il CIG n.**Z2E243224B**

#### **ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

Sulla base di quanto espressamente indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si affida ai sensi dell'art.36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il servizio di ristorazione automatica con l'installazione di nr. tre distributori di bevande e snack alla Ditta **DAV VENDING SRL** Sede Legale Brogliano (Vi) via Monte 24 cap 36070, operatore economico che ha formulato l'offerta più conveniente, in

conformità all'art.95, comma 4, lett.c) del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., per la durata di anni 3, presuntivamente a decorrere dal 01/09/2018 e con scadenza 31/08/2021

Gli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/1990 svolge le funzioni di responsabile del procedimento, fermo restando quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, e dall'art.42 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi.

La Ditta affidataria pagherà ad ACI euro 1860,00 annui oltre IVA, a titolo di rimborso spese per la fornitura di acqua ed energia elettrica, nonché per l'occupazione del suolo.

Il suddetto ricavo sarà contabilizzato sul conto di ricavo – **310511104** (rimborsi vari da terzi) – a valere sul budget di gestione anno 2018 all' U.T. di VERONA, quale unità organizzativa gestore n. 4A01, CdC 4A0

Si dà atto che l'ANAC ha assegnato alla procedura il numero di Smart **CIG Z2E243224B**

Il Direttore Territoriale Aci  
Dott. Carlo Iacometti

